

SENATO DELLA REPUBBLICA
———— XVII LEGISLATURA ————

DISEGNO DI LEGGE

n.

D'iniziativa dei senatori:

Puppato, Maturani, Bernini, Bianconi, Bignami, Bisinella, Bonfrisco, De
Petris, De Pin, Gambaro, Guerra, Montevercchi, Stefani, Amati

*Introduzione nel codice penale degli articoli 577-bis, 577-ter e 577-quater
in materia di omicidio d'identità*

ONOREVOLI SENATORI - Il presente disegno di legge è frutto di un lavoro a più mani, per il quale mi è d'obbligo ringraziare molte persone per gli stimoli e l'aiuto scientifico offerto, evidenziando in particolare i contributi offerti dalla stessa sig.ra Carla Caiazzo, dalla dott.ssa Virginia Ciaravolo, per la parte criminologica e psicologica, e dall'avv. Maurizio Zuccaro per la parte giuridica. Si pone come obiettivo quello di intervenire sul codice penale individuando una nuova fattispecie di reato e colmando, quindi, un vuoto normativo.

Da molti, troppi anni, assistiamo al fenomeno violento del femminicidio, che pare non conoscere sosta; nonostante interventi educativi, legislativi, di prevenzione e di sostegno messi in campo, la cronaca quotidiana ci riporta una spaventosa casistica che vede decine e decine di donne uccise nel nostro paese, una ogni tre giorni. Molte altre migliaia sono le donne che subiscono lesioni, stupri o molestie di diverso genere e gravità.

A tal riguardo, tristemente noti sono i nomi di Carla Caiazzo, Lucia Annibali e Gessica Notaro, tre donne che hanno subito dal loro ex partner forse il peggiore degli affronti, delle torture possibili, ovverosia la cancellazione della propria identità. Un attacco premeditato con l'acido ha sfregiato il loro volto per sempre, costringendole ad un calvario psichico e medico, nonché ad una lunga serie di interventi ricostruttivi per riuscire a riottenere la parvenza di un volto. La gravità di questa tipologia di attacchi, ripetuta su altre donne, merita un'attenzione particolare da parte di un Parlamento che ha trasversalmente dimostrato di avere a cuore le sorti del mondo femminile.

Il coraggio davvero straordinario di queste tre donne non può farci dimenticare la sofferenza e la fatica che così bene nascondono. Il volto, infatti, non è una parte qualsiasi del nostro corpo, ma è la "porta di comunicazione" tra il nostro "io" e la società. Non solo, il nostro volto corrisponde anche alla caratterizzazione che ognuno di noi ha e dà di se stesso o di se stessa. Potremmo dire, suffragati dagli studi di Bassi o di Goddek, che sulla pelle del nostro viso è scritta la nostra storia, la nostra identità,

familiarità e provenienza, persino le trasformazioni che abbiamo vissuto nel nostro percorso di vita.

Dunque, il volto distrutto e volutamente sfregiato per sempre ha il valore di una morte civile, inferta con inaudito cinismo e frutto o causa, sopra ogni cosa, della volontà violenta di restare unici padroni della bellezza, dell'io profondo della vittima che si sarebbe voluta possedere. Un odio e una ferocia tale da richiedere una rubricazione normativa diversa dalla lesione grave o gravissima subita in qualunque altra parte del corpo umano. Non perché, ovviamente, non sia grave ogni atto lesivo di una persona, ma perché lo sfregio del volto va ad incidere profondamente sull'identità fisica, sociale e psicologica. Al pesantissimo danno fisico, quindi, è necessario sommare il danno psicologico di non potersi più riconoscere nel proprio volto e il danno sociale nel non vedersi riconosciuti dagli altri. La responsabilità di chi commette tali crimini non può essere limitata, pertanto, al reato di "lesioni" gravi o gravissime, poiché tale fattispecie rimanendo su un piano meramente fisico, non ricomprende la sanzione per le motivazioni psicologiche e antropologiche dell'atto criminale. Vi è quindi un vuoto tra la condotta di "lesioni" e quella di "omicidio", in cui va ad inserirsi il presente disegno di legge recante la nuova fattispecie di reato di "omicidio d'identità". Anche il "tentato omicidio" appare inadeguato a fronte di questa tipologia di atti criminali. Infatti, la lesione al volto prodotta con acido o con fuoco letteralmente "uccide" parti del carattere e dell'individualità della persona, ponendola di fronte ad un complesso e non sempre completo, percorso di ricostruzione del sé, a livello sociale e, soprattutto, individuale. Pertanto, come di tutta evidenza, occorre configurare una nuova fattispecie delittuosa che sanzioni in maniera significativa tali condotte.

Il presente disegno di legge si inserisce, quindi, nel solco dei diversi interventi predisposti da questo Parlamento nel corso della presente legislatura volti a contrastare il fenomeno della violenza di genere in tutte le forme che essa assume.

In particolare, l'articolo 1 introduce nel codice penale gli articoli *577-bis*, *577-ter* e *577-quater*. Nello specifico, l'articolo *577-bis* disciplina la nuova fattispecie di omicidio d'identità, punendo con la reclusione non inferiore ad anni dodici, chiunque, volontariamente, cagioni al volto di una persona danni parziali o totali, tali da modificare le caratteristiche dello stesso. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi dall'ascendente o dal discendente, dal coniuge, anche legalmente separato, dalla parte dell'unione civile o da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente. Nei casi di condanna si applicano quali pene accessorie: l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa, nonché la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. Infine, nei casi di condanna per una delle ipotesi di cui ai nuovi articoli *577-bis* e *577-ter* è esclusa l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

L'articolo 2 reca modifiche all'ordinamento penitenziario, disponendo, nelle ipotesi di condanna per taluno dei delitti di cui agli articoli *577-bis* e *577-ter*, l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno; nel caso in cui i fatti siano stati commessi in danno di persona minorenni il magistrato o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione dell'autore delle predette condotte al programma di riabilitazione.

L'articolo 3, infine, istituisce l'Osservatorio permanente per le azioni di monitoraggio, prevenzione e contrasto al fenomeno, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto articolo, inoltre, prevede che il Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, definisca linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado i temi dell'educazione alla legalità e del diritto all'integrità dell'identità personale.

Art. 1

(Introduzione nel codice penale articoli 577-bis, 577-ter e 577-quater e modifiche al codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 577 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 577-bis. - (*Omicidio d'identità*) -1. Chiunque, volontariamente, cagiona al volto di una persona danni parziali o totali, tali da modificare le caratteristiche dello stesso è punito con la reclusione non inferiore ad anni dodici.».

«Art. 577-ter. - (*Circostanze aggravanti*) - 1. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui all'articolo 577-bis sono commessi dall'ascendente o dal discendente, dal coniuge, anche legalmente separato, dalla parte dell'unione civile o da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente.»;

«Art. 577-quater. - (*Pene accessorie*) - 1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 577-bis comporta:

- 1) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- 2) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- 3) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.».

2. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale alle parole «agli articoli 600-*bis*,» sono anteposte le seguenti: «all'articolo 577-*bis*, 577-*ter*,».

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante norme sull'ordinamento penitenziario)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1-*quater*, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354 dopo le parole "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: " 577-*bis*, 577-*ter*,".
2. All'articolo 4-*bis*, comma 1-*quinqües*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 dopo le parole "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: " 577-*bis*, 577-*ter*,".

Art. 3

(Istituzione dell'Osservatorio permanente per le azioni di monitoraggio, prevenzione e contrasto in materia di omicidio d'identità, nonché linee guida all'educazione al diritto all'integrità dell'identità personale)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per le azioni di monitoraggio, prevenzione e contrasto al fenomeno, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, definisce linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, tenuto conto del livello cognitivo degli alunni, i temi dell'educazione alla legalità e del diritto all'integrità dell'identità personale.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.